

IL FENOMENO DELITTUOSO DEL C.D. “CAPORALATO” (ART. 603-BIS C.P.): LE NUOVE CONDOTTE DI REATO TIPIZZATE, GLI INTERVENTI DI INASPRIMENTO SANZIONATORIO E LE MODIFICHE A COROLLARIO, PROCESSUALI E NON.

Si propone un’analisi ragionata del recentissimo intervento di riscrittura e rimaneggiamento sistemico del reato posto a presidio dei diritti dei lavoratori illecitamente “reclutati” / “utilizzati”, “assunti” ovvero “impiegati” in condizioni di grave sfruttamento ed approfittamento.

Il 18 Ottobre u.s., la Camera dei Deputati (n°4008), ha definitivamente approvato il d.d.l. contenente “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*”, già approvato dal Senato della Repubblica il 1° Agosto u.s. (stampato Senato n°2217), attraverso le cui disposizioni – di parziale riforma a quelle già in vigore ovvero di neo introduzione nel campo del diritto sostanziale e processuale – il Legislatore intende garantire una maggiore efficacia repressiva del fenomeno sociale/criminale comunemente definito come “*Caporalato*”. Il provvedimento di Riforma si compone di 12 articoli.

La materia era stata già in precedenza normata dall’art. 12 del D.L. 13.08.2011, n°138, convertito con modificazioni dalla Legge 14.09.2011, n°148 (la c.d. “*Manovra Bis*”), che aveva introdotto nel Libro II, del Titolo XII, del Capo III, della Sezione I “*Dei delitti contro la personalità individuale*” del Codice Penale, gli artt. 603-bis (“*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*”) e 603-ter (“*Pene accessorie*”).

Con l’espressione “*Caporalato*”, da un punto di vista generale, si suole fare riferimento a tutte quelle condotte di intermediazione illegale e di sfruttamento del lavoro, realizzate prevalentemente nel settore agricolo, distorsive del mercato del lavoro ed offensive di beni giuridici di primaria rilevanza (persona e sua dignità, libertà ed incolumità individuale, salute e sicurezza, ecc...).

Tale fenomeno coinvolge lavoratori sia italiani che stranieri e risulta diffuso in tutte le aree del Paese, soprattutto nel settore dell’agricoltura, con dati particolarmente allarmanti per il Meridione d’Italia.

Le principali innovazioni della Novella, che è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono così sintetizzabili:

Parziale riscrittura del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 602-bis c.p.) e delle sue circostanze aggravanti speciali (art. 602-ter c.p.). E’ previsto un differente trattamento sanzionatorio (reclusione da uno a sei anni e multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato); è introdotta la sanzionabilità del datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno; il reato base prescinde da comportamenti violenti, minacciosi ovvero intimidatori; non compare più il richiamo allo svolgimento di un’attività organizzata di intermediazione né il riferimento all’organizzazione dell’attività lavorativa caratterizzata dallo sfruttamento; è eliminato l’approfittamento dello “stato di necessità” dei lavoratori (rimane solo lo “stato di bisogno”); è prevista la fattispecie di “*Caporalato*” aggravata dall’utilizzo di violenza o minaccia, punita con la reclusione da cinque ad otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato; gli indici di sfruttamento dei lavoratori sono integrati anche dalla previsione del pagamento di retribuzioni palesemente difformi rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi territoriali, con la precisazione che, tali ultimi contratti, come quelli nazionali, sono quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, che le violazioni in materia di retribuzioni e quelle relative ad orario di lavoro, riposi, aspettative e ferie devono essere “reiterate” (mentre il testo riformato faceva riferimento a violazioni definite come “sistemiche”), che nel caso di violazione delle norme sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, non è necessario che la violazione esponga il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale e che, a seguito della soppressione dell’avverbio “particolarmente”, in relazione alla sottoposizione dei lavoratori a

condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti, vi è un ampliamento delle ipotesi in cui è possibile realizzare tali condotte illegittime; le circostanze aggravanti speciali della fattispecie sono rimaste identiche, con eccezione della terza previsione nella parte in cui è fatto riferimento ai lavoratori “sfruttati” e non più ai lavoratori “intermediati”.

Introduzione nel codice penale degli artt. 603-bis 1 e 603-bis 2, rispettivamente, rubricati “Circostanza attenuante” e “Confisca obbligatoria”. La pena prevista per il reato di cui all’art. 603-bis c.p. è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi rende dichiarazioni su quanto è a sua conoscenza, adoperandosi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuti concretamente l’autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite; se vi è stata condanna o sentenza di patteggiamento *ex art. 444 c.p.p.* per i delitti *ex art. 603-bis c.p.*, sono inoltre previste ipotesi di confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato e, se la confisca in questione non può essere eseguita, è prevista la *c.d.* “confisca per equivalente”, ovvero sia la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente, o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, al prezzo o al profitto del reato.

Introduzione della nuova misura cautelare del “Controllo giudiziario dell’azienda”. Nei procedimenti penali pendenti per il reato di intermediazione e illecita e sfruttamento del lavoro, in presenza dei presupposti *ex art. 321 c.p.p. (Sequestro preventivo)*, il Giudice, in luogo del sequestro, dispone la misura del controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato, tutte le volte in cui l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Il giudice che dispone la nuova misura cautelare, in sede di emanazione del relativo decreto applicativo, nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari, a cui sono attribuiti una serie di compiti di gestione e di controllo del regolare andamento dell’attività aziendale, anche al fine di rimuovere le condizioni di sfruttamento accertate.

Modifiche all’art. 380 del codice di rito. Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minaccia è inserito nell’elenco dei reati per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.

Modifiche all’art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n°306, convertito con modificazioni dalla Legge 07.08.1992, n°356, recanti “Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”. Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori è inserito tra i reati per cui è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica ovvero giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in modo sproporzionale rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

Modifiche all’art. 25-quinquies del D.Lgs 08.06.2001, n°231, recante norme in materia di “Responsabilità amministrativa degli Enti”. In esso viene inserito il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minaccia, con la conseguenza che, nel caso venga accertata la responsabilità amministrativa degli enti per tale figura di reato, è applicabile la sanzione pecuniaria a carico dell’Ente tra 400 quote e 1.000 quote (una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549).

Modifiche all'art. 12 della Legge 11.08.2003 n°228, recante “Misure contro la tratta di persone e la riduzione in schiavitù”. La Riforma prevede l'assegnazione al Fondo antitratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto *ex art. 603-bis c.p.* e la destinazione delle risorse del Fondo anche all'indennizzo delle vittime del reato *de quo*.

Modifiche all'art. 6 del D.L. 24.06.2014, n°91, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n°116. E' previsto il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e di prevenzione del lavoro nero in agricoltura.

Introduzione di disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli. Trattasi di un piano di interventi, predisposto congiuntamente dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Ministero dell'Interno, al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, che prevede misure per la sistemazione logistica ed il supporto dei lavoratori stagionali che si occupano della raccolta dei prodotti agricoli, con la collaborazione delle Autorità governative periferiche, delle rappresentanze di settore dei datori di lavoro e dei lavoratori e della previsione di idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, anche al fine di realizzare modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale.

Introduzione del c.d. Riallineamento retributivo nel settore agricolo. E' la previsione in virtù della quale, nel settore agricolo, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare, in tutto o in parte, la definizione del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori, agli accordi aziendali di recepimento, con la condizione che siano comunque sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

Reggio Calabria, 24.10.2016

Avv. Valentina Privitera